

Registro Generale n.

DECRETO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 6 DEL 17-07-2020

Oggetto: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - REVOCA AI SENSI DELL'ART. 44-BIS DELLA L.R. 27/2009 DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO FISSO DEL MERCATO DOMENICALE ALL'IMPRESA INDIVIDUALE FERRUCCIO AQUILI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio,

Visto il Decreto del Sindaco del 09/08/2019 n. 15 (protocollo n. 6570/2019), così come rettificato con successivo decreto del Sindaco del 12/08/2019, n. 17 (prot. n. 6581/2019), con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui al combinato disposto dell'art. 97, comma 4, lett. d), e dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 17/05/1991, n. 53 è stato istituito il mercato comunale unico, stabilendo i criteri per l'assegnazione dei posti;

- nel Comune di Apiro il mercato settimanale si svolge nella giornata di domenica;

- a seguito dell'emergenza COVID-19 ed in conseguenza delle misure di sicurezza previste al fine del contenimento del rischio epidemiologico (cd. "lock-down"), si è proceduto alla sospensione del mercato domenicale, al fine di garantire il rispetto delle misure di distanziamento personale;

- dopo le misure di contenimento, il Governo e la Regione Marche hanno previsto misure per la ripartenza, nel rispetto comunque del distanziamento sociale e della prevenzione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 13/05/2020 avente ad oggetto "Emergenza Coronavirus – Riapertura del mercato settimanale alla generalità degli operatori commerciali – Atto di indirizzo per la rimodulazione degli spazi di vendita per la protezione degli operatori e delle persone";

Decreto n. 6 del 17-07-2020

Preso atto che la giunta comunale, al fine di consentire di studiare e di valutare soluzioni atte a garantire la ripresa in via sperimentale del commercio su area pubblica, ha impartito al Responsabile dell'Area Amministrativa e al personale operante in seno all'ufficio commercio e polizia locale, i seguenti indirizzi:

- a) differenziare e separare la vendita dei beni alimentari dalle altre tipologie di commercio di non alimentari;
- b) liberare Piazzale Cesare Battisti dalla presenza di commercianti su area pubblica, al fine di evitare assembramenti e di rendere più fluida la circolazione e l'accesso all'attività di vendita su sede fissa;
- c) delocalizzare l'attività di vendita su area pubblica da Viale Trieste su altre aree adiacenti, verificando spazi e vie di transito, al fine di garantire la corretta circolazione delle persone e di evitare il rischio di assembramenti;
- d) studiare soluzioni ed adottare misure per facilitare lo svolgimento della spunta, sia al fine di evitare assembramenti, sia per supportare gli operatori economici in questa particolare fase di emergenza, anche di natura economica;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 199 del 20/05/2020, con la quale è stata prevista la riapertura del mercato settimanale e l'avvio, in esecuzione dell'atto di indirizzo dell'organo esecutivo, della sperimentazione di una nuova dislocazione degli operatori, al fine di evitare assembramenti e di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e di contenimento del rischio epidemiologico;

Considerato che, sempre in esecuzione degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 60/2020, l'ufficio commercio ha avviato un'attività ricognitiva delle presenze al mercato settimanale degli operatori economici, a partire dalla data di istituzione del mercato unico domenicale, avvenuta con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale 17/05/1991, n. 53;

Rilevato che la nuova dislocazione è stata prevista al fine di risolvere i problemi di viabilità, per cui si ritiene di approvare la nuova organizzazione del mercato;

Dato atto che a tutti gli operatori commerciali titolari di posteggio fisso nel mercato domenicale, con nota del sottoscritto, è stata trasmessa a mezzo PEC (prot. n. 4628 del 29/05/2020) una comunicazione con cui gli esercenti sono stati informati dell'avvio della nuova fase di sperimentazione e dell'attività di ricognizione, al fine della verifica delle presenze al mercato domenicale;

Vista la L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27 avente ad oggetto "Testo unico in materia di commercio";

Visto l'art. 36, comma 3 della L.R. 27/2009, il quale dispone che *"Nel caso si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni il Comune, nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili e in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari e al tipo di attrezzatura di vendita, tiene conto in particolare dell'anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente. A parità di punteggio, si considera l'anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso*

di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività tra familiari, per causa di morte o atto tra vivi, si considera la data di inizio di attività del dante caus

a
”.
;

Considerato che l'attività di ricognizione svolta dall'ufficio commercio del Comune di Apiro ha avuto ad oggetto la verifica della posizione giuridica di ciascun operatore economico (esercenti attività di commercio su area pubblica) e dell'anzianità di presenza nel mercato domenicale, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti al mantenimento del diritto all'autorizzazione all'occupazione del posteggio e per la riassegnazione dello stesso, in base ai criteri previsti dall'art. 36, comma 3 della L.R. 27/2009;

Dato atto che a ciascun operatore titolare di concessione di posteggio, all'esito dell'attività di verifica, è stata comunicata la propria situazione, con invito a presentare entro un termine congruo, osservazioni o richieste di integrazione;

Attestato che, a seguito dell'attività di ricognizione dell'anzianità di esercizio ed in particolare delle presenze al mercato domenicale, l'impresa individuale Ferruccio Aquili, con sede in Via Imbrecciata, n. 9 – 60024 Filottrano (AN), ha la seguente situazione, riferita alle presenze per gli anni riportati in tabella:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	4	1	0	0	0

Visto l'art. 44-bis, comma 2 della LR Marche n. 27/2009 prevede che “l'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA *“in caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)*”;

Considerato che alla ditta individuale Aquili Ferruccio è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca a mezzo PEC (prot. n. 5169 del 20/06/2020), ai sensi del richiamato art. 44-bis, comma 2 lettera b) della L.R. Marche n. 27/2009;

Preso atto che il signor Aquili Ferruccio, a riscontro della comunicazione trasmessa, ha inviato al Comune di Apiro una nota (acquisita al protocollo dell'ente n. 5687 del 07/07/2020);

Considerato che in detta nota il signor Aquili Ferruccio:

- si è limitato ad osservare di non aver mai chiesto la sospensione dell'attività e di aver regolarmente pagato la TOSAP;
- ha confermato che nell'ultimo periodo è stato assente e ha dichiarato che tale assenza *“deve essere considerata periodo di sospensione, perché ciò è avvenuto per motivi di salute e familiari”*;

Preso atto che nella nota trasmessa dall'operatore, quest'ultimo fa altresì riferimento alla circostanza che è "anche uno dei più anziani partecipanti a detto mercato", per cui chiede "il mantenimento di detto posto, quindi l'annullamento del procedimento di revoca";

Considerato che le assenze dal mercato domenicale, come risultanti agli atti, sono state espressamente confermate dal signor Aquili Ferruccio;

Considerato altresì che i motivi di salute e familiari, che sono stati dichiarati dal signor Aquili Ferruccio, a giustificazione delle assenze (espressamente confermate dall'operatore economico medesimo) non risultano provati e documentati, per cui le osservazioni e le circostanze addotte devono ritenersi non sussistenti e non meritevoli di essere accolte;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere alla revoca dell'autorizzazione all'occupazione del posteggio, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2 lettera b) della L.R. 27/2009, per superamento del limite massimo di assenze;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1;

Attesa la natura gestionale del presente atto;

DECRETA

- 1) Le premesse sono ivi richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che, a seguito dell'attività ricognitiva, la ditta individuale Aquili Ferruccio, con sede legale in Via Imbrecciata, n. 9 – 60024 Filottrano (AN), risulta avere le seguenti presenze su base annua al mercato domenicale:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	4	1	0	0	0

- 3) Di revocare all'impresa individuale Aquili Ferruccio con sede legale in Filottrano (AN) l'autorizzazione all'occupazione del posteggio fisso, poiché sono state superate le assenze massime previste dalla normativa regionale, senza che siano state presentate idonee ed argomentate giustificazioni;
- 4) Di disporre la comunicazione del presente provvedimento a mezzo PEC al domicilio informatico dell'impresa individuale Ferruccio Aquili (come risultante dal registro ufficiale presente sul portale www.inipec.gov.it) e la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune all'*Albo Pretorio telematico*, in conformità all'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e agli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000;
- 5) Di comunicare che avverso il presente provvedimento l'impresa destinataria può presentare ricorso giurisdizionale al TAR Marche, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrente anche in questo caso dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC.

Decreto n. 6 del 17-07-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
TROJANI FABIO

Decreto n. 6 del 17-07-2020